



PROVINCIA  
DI TERAMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2017-000012 del 25/01/2017

**OGGETTO**

Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenze Giudice di Pace di Teramo nn. 569-572-573/2016 e relativi atti di precetto per risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

LAVORO E FORMAZIONE - ATTIVITÀ  
ECONOMICHE

**Estensore:** MATTEI GIUSEPPE

**Dirigente**  
DURANTE RENATA

Data \_\_\_\_\_

---

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

---

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>Immediatamente Eseguitibile</b> | Si |
| <b>Ratifica Consiglio</b>          | No |

---

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che Con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 14 del 13/01/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art 163 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 da parte delle città metropolitane e delle province, è stato fissato al 28/02/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico degli enti locali" che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

VISTO l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

CONSIDERATO che:

- Con sentenza n. 569/16 il Giudice di pace di Teramo condannava la Provincia di Teramo al pagamento di € 4.480,00 oltre alle spese di lite liquidate in € 1.205,00 oltre RSG (15%) IVA e CAP in favore della signora Marilena Liberati nata a Arsita TE il 17/07/1966.
- Con sentenza n. 572/16 il Giudice di pace di Teramo condannava la Provincia di Teramo al pagamento di € 996,95 oltre alle spese di lite liquidate in € 1.205,00 oltre RSG (15%) IVA e CAP in favore della signora Pannella Franco nato a Arsita TE il 09/03/1965 TE il 17/07/1966.
- Con sentenza n. 573/16 il Giudice di pace di Teramo condannava la Provincia di Teramo al pagamento di € 2.534,50 oltre alle spese di lite liquidate in € 1.205,00 oltre RSG (15%) IVA e CAP in favore della signora Mancini Tomassino nato a Valle Castellana TE.

CHE in data 27/12/2016 venivano notificati alla Provincia di Teramo nelle mani dell'avvocato D'Ignazio Gaetano i seguenti atti di precetto datati 20/12/2016 che intimano la Provincia di Teramo a pagare a:

- Marilena Liberati nata a Arsita TE il 17/07/1966 cf LBRMLN66L57A4451 € 7.382,90;
- Pannella Franco nato a Arsita TE il 09/03/1965 cf PNLFNC65L09A445P € 3.420,75;
- Mancini Tomassino nato a Valle Castellana TE il 19/11/1953 cf MNCTSS53S19H597D € 5.293,64;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

DATO ATTO che, resta impregiudicata per la provincia di Teramo la possibilità di agire nei confronti della Regione Abruzzo al fine di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti per risarcire i danni procurati dalla fauna selvatica;

CONSIDERATO, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera a), in quanto il pagamento viene intimato da una sentenza esecutiva;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera a), per un importo complessivo di € 16.097,29;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare per l'Ente il pagamento di oneri ulteriori;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente dell'Area 1, rilasciato ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti, in data 25.01.2017, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, verbale n. 46 del 24.01.2017, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

#### PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. di riconoscere, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti debiti fuori bilancio:
  - Marilena Liberati nata a Arsita TE il 17/07/1966 cf LBRMLN66L57A4451 € **7.382,90** sentenza n.569/16 Giudice di pace di Teramo;
  - Pannella Franco nato a Arsita TE il 09/03/1965 cf PNLFNC65L09A445P € **3.420,75** ; sentenza n.572/16 Giudice di pace di Teramo;
  - Mancini Tomassino nato a Valle Castellana TE il 19/11/1953 cf MNCTSS53S19H597D € **5.293,64** sentenza n.573/16 Giudice di pace di Teramo;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 16.097,29 sarà prevista sul cap. 28605 del redigendo bilancio 2017;
3. di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a del TUEL ;
4. di trasmettere ai sensi dell'art 23, comma 5, della Legge 289/2002 la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo;

Avv. Stefano Mariano  
Teramo – via A. Pepe n.2/A  
Telefono 0861/413094 – telefax 0861/976321

## TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

### ATTO DI PRECETTO

COPIA

PGR

NOTIFICA

Per la signora **Marilena LIBERATI** (C.F. LBRMLN66L57A445L), nata ad Arsita (Te), il 17 luglio 1966 e residente in Giulianova, alla via Santi Sette Fratelli, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano (C.F. MRNSFN73A08L103B) del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata, con lui, presso e nel suo studio in Teramo, alla via A. Pepe n.2/A;

#### Premesso che

1. con sentenza n.569/2016, il Giudice di Pace di Teramo, dottoressa Valentina Leccesi, nel respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo n.465/2015 del 17 marzo 2015 con il quale il medesimo Giudice di Pace di Teramo aveva ingiunto alla Provincia di Teramo il pagamento di €4.480,00, oltre interessi e spese in favore della deducente per residuo dovuto a titolo di ristoro danni da fauna selvatica per gli anni 2009 - 2013, confermando, per l'effetto, il citato decreto ingiuntivo, condannava ulteriormente la medesima Provincia di Teramo al pagamento in favore dell'allora parte attrice, signora Marilena Liberati, delle spese di lite liquidate complessivamente in €1.205,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
2. l'indicata sentenza, munita della relativa formula esecutiva in data 18 luglio 2016 e così rilasciata in pari data, veniva formalmente notificata alla P.A. intimata il 03 agosto 2016;



3. la parte convenuta non ha corrisposto, a tutt'oggi, le somme come sopra specificate, pur se trascorsi i termini di cui all'art.14, comma 1°, D.L. n.669/1996 e sue ss. m. ed i.;
4. a nulla sono valse i reiterati tentativi di definire bonariamente la controversia insorta tra le parti;

tanto sopra premesso, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, il signor **Marilena Liberati**, nella spiegata qualità,

### INTIMA E FA PRECETTO

Alla **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, alla via G. Milli n.1, di pagare in suo favore e nel domicilio eletto, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto - pena, in difetto, l'esecuzione forzata come per legge - le seguenti somme:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Sorte Capitale       | €4.480,00 |
| Interessi legali     | €180,72   |
| Competenze per D.I.  | €450,00   |
| Rimborso forfettario | €67,50    |
| Cap                  | €20,70    |
| Iva                  | €118,40   |
| Spese esenti         | €76,00    |
| Spese notifica D.I.  | €4,95     |
| Copie conformi D.I.  | €12,90    |
| Competenze sentenza  | €1.205,00 |
| Rimborso forfettario | €180,75   |
| Cap                  | €55,43    |
| Iva                  | €317,05   |
| Precetto             | €135,00   |
| Rimb. del 15%        | €20,25    |
| Cap                  | €6,21     |
| Iva                  | €35,52    |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Spese esenti (2 f.e.)   | €11,54 |
| Spese notifica sentenza | €4,98  |

**TOTALE**, salvo e. e/o o., emendabili a semplice richiesta di parte, **€7.382,90**, oltre interessi maturandi, spese di registrazione, di notifica a margine segnate ed occorrente varie.

Teramo li 20 dicembre 2016.

Il Difensore e Procuratore  
Avv. Stefano Mariano

Avverte la Provincia di Teramo che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Stefano Mariano, nella qualità in atti, io sottoscritto U.G. addetto al N.E.P. dell'indicato Tribunale ho notificato copia conforme dell'atto di Precetto che precede a:

- **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, via G. Milli n.1,

*consigliere di legge a mano Avv. Gaetano D. Squarzo*

E ciò ho fatto a mani di

*Qualificato impiegato incaricato di ricevere le notifiche, addetto alla sede, stante la precaria assenza del legale rappresentante.*

*Teramo 27 Dic. 2016*



Avv. Stefano Mariano  
Teramo – via A. Pepe n.2/A  
Telefono 0861/413094 – telefax 0861/976321

## TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

### ATTO DI PRECETTO

C O P I A

P E N

N O T I F I C A

Per il signor **PANELLA Franco** (C.F. PNLFNC65L09A445P), nato ad Arsita (Te), il 09 marzo 1965 e residente ivi, alla Contrada Colle Cerri, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano (C.F. MRNSFN73A08L103B) del foro di Teramo ed elettivamente domiciliati, con lui, presso e nel suo studio in Teramo, alla via A. Pepe n.2/A;

#### Premesso che

1. con sentenza n.572/2016, il Giudice di Pace di Teramo, dottoressa Valentina Leccesi, nel respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo n.466/2015 del 17 marzo 2015 con il quale il medesimo Giudice di Pace di Teramo aveva ingiunto alla Provincia di Teramo il pagamento di €996,95, oltre interessi e spese in favore del deducente per residuo dovuto a titolo di ristoro danni da fauna selvatica per gli anni 2009 - 2013, confermando, per l'effetto, il citato decreto ingiuntivo, condannava ulteriormente la medesima Provincia di Teramo al pagamento in favore dell'allora parte attrice, signor Franco Panella, delle spese di lite liquidate complessivamente in €1.205,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
2. l'indicata sentenza, munita della relativa formula esecutiva in data 18 luglio 2016 e così rilasciata in pari data, veniva formalmente notificata alla P.A. intimata il 03 agosto 2016;



Spese notifica sentenza €4,98

**TOTALE**, salvo e. e/o o., emendabili a semplice richiesta di parte, **€3.420,75**, oltre interessi maturandi, spese di registrazione, di notifica a margine segnate ed occorrente varie.

Teramo li 20 dicembre 2016.

Il Difensore e Procuratore

Avv. Stefano Mariano

Avverte la Provincia di Teramo che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Stefano Mariano, nella qualità in atti, io sottoscritto U.G. addetto al N.E.P. dell'indicato Tribunale ho notificato copia conforme dell'atto di Precetto che precede a:

- **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, via G. Milli n.1,

E ciò ho fatto a mani dell'

Avv. Gaetano D'Agostino

Qualificatosi impiegato incaricato di ricevere le notifiche, addetto alla sede, stante la precaria assenza del legale rappresentante.

Teramo 27 Dic - 2016



Avv. Stefano Mariano  
Teramo – via A. Pepe n.2/A  
Telefono 0861/413094 – telefax 0861/976321

**TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO**

CORCIA

PEA

**ATTO DI PRECETTO**

NOTIFICA

Per il signor **Tomassino Mancini** (C.F. MNCTSS53519H597D), nato a Valle Castellana (Te), il 19 novembre 1953 e residente in Colledara, alla Frazione Villa Ilii, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Mariano (C.F. MRNSFN73A08L103B) del foro di Teramo ed elettivamente domiciliati, con lui, presso e nel suo studio in Teramo, alla via A. Pepe n.2/A;

**Premesso che**

1. con sentenza n.573/2016, il Giudice di Pace di Teramo, dottoressa Valentina Leccesi, nel respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo n.494/2015 del 20 marzo 2015 con il quale il medesimo Giudice di Pace di Teramo aveva ingiunto alla Provincia di Teramo il pagamento di €2.534,50, oltre interessi e spese in favore del deducente per residuo dovuto a titolo di ristoro danni da fauna selvatica per gli anni 2009 - 2012, confermando, per l'effetto, il citato decreto ingiuntivo, condannava ulteriormente la medesima Provincia di Teramo al pagamento in favore dell'allora parte attrice, signor Tomassino Mancini, delle spese di lite liquidate complessivamente in €1.205,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, cap ed iva come per legge;
2. l'indicata sentenza, munita della relativa formula esecutiva in data 18 luglio 2016 e così rilasciata in pari data, veniva formalmente notificata alla P.A. intimata il 03 agosto 2016;

3. la parte convenuta non ha corrisposto, a tutt'oggi, le somme come sopra specificate, pur se trascorsi i termini di cui all'art.14, comma 1°, D.L. n.669/1996 e sue ss. m. ed i.;
4. a nulla sono valse i reiterati tentativi di definire bonariamente la controversia insorta tra le parti;

tanto sopra premesso, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, il signor **Tomassino Mancini**, nella spiegata qualità,

### INTIMA E FA PRECETTO

Alla **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, alla via G. Milli n.1, di pagare in suo favore e nel domicilio eletto, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto - pena, in difetto, l'esecuzione forzata come per legge - le seguenti somme:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Sorte Capitale       | €2.534,50 |
| Interessi legali     | €182,87   |
| Competenze per D.I.  | €350,00   |
| Rimborso forfettario | €52,50    |
| Cap                  | €16,10    |
| Iva                  | €92,09    |
| Spese esenti         | €76,00    |
| Spese notifica D.I.  | €4,95     |
| Copie conformi D.I.  | €12,90    |
| Competenze sentenza  | €1.205,00 |
| Rimborso forfettario | €180,75   |
| Cap                  | €55,43    |
| Iva                  | €317,05   |
| Precetto             | €135,00   |
| Rimb. del 15%        | €20,25    |
| Cap                  | €6,21     |
| Iva                  | €35,52    |



Spese esenti (2 f.e.) €11,54  
 Spese notifica sentenza €4,98

**TOTALE**, salvo e. e/o o., emendabili a semplice richiesta di parte,  
**€5.293,64**, oltre interessi maturandi, spese di registrazione, di notifica a  
 margine segnate ed occorrente varie.

Teramo li 20 dicembre 2016.

Il Difensore e Procuratore  
 Avv. Stefano Mariano

Avverte la Provincia di Teramo che può, con l'ausilio di un organismo di  
 composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre  
 rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori  
 un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano  
 del consumatore.

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Stefano Mariano, nella qualità in atti, io sottoscritto  
 U.G. addetto al N.E.P. dell'indicato Tribunale ho notificato copia conforme  
 dell'atto di Precetto che precede a:

- **Provincia di Teramo**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Teramo, via G. Milli n.1,

E ciò ho fatto a mani dell' Avv Gaetano D' Ignazio

Qualificatosi, per il fatto, incapace di ricevere  
 le notifiche, addetto alla sede, durante la  
 precaria assenza del legale rappresentante.

10/12/2016 27 Dic - 2016





0153049

in data: 02 agosto 2016

Oggetto: Contenziosi diversi davanti ai Giudici di Pace di Teramo (R.G. nr. 2467/15 - 2469/15 - 2466/15 e 2758/15) per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture. Sentenze n.569 - 572 - 573 - 605 del 2016. Comunicazioni.

Al Dirigente dell'Area A  
Servizi non Fondamentali  
Dott.ssa Renata Durante  
SEDE

Si rende noto che il Giudice di Pace di Teramo, Dott.ssa Leccesi, con riferimento alle cause RG. n.r.2466/15, 2467/15 e 2469/15, ha rispettivamente con sentenze n.569/16, 572/16 e 573/16 rigettato le opposizioni proposte dalla Provincia di Teramo nei confronti di Liberati Marilena, Panella Franco e Mancini Tomassino e riguardanti i decreti ingiuntivi n.465/15, 466/15 e 494/15.

Il Giudice di Pace di Teramo, Dott. Firmani (Coordinatore dei Giudici di Pace di Teramo) invece, con riferimento al contenzioso RG. n.2758/2015, ha con sentenza n.605/2016 condannato la Regione Abruzzo, chiamata in causa da questo Ente, a risarcire i danni lamentati dalla sig.ra Baldassarre Sabina.

Tanto rappresentato, si invita codesto Settore, per quanto di competenza, ad assumere le iniziative tese a dare esecuzione alle n.3 sentenze sopra menzionate sfavoreli per l'Ente e a voler indicare se vi sia o meno interesse a proporre impugnazione alle decisioni in parola.

Al riguardo e fatti salvi gli opportuni approfondimenti sin da adesso devesi rilevare il contrasto di giudicato tra gli stessi Giudici di Pace di Teramo.

Si allegano le sentenze sopra indicate.

IL FUNZIONARIO

G. D'Ignazio

SENTENZA N. 569/16  
REG. GEN. N. 2466/15  
REPERTORIO N.             
CRONOLOGICO N. 3574/16

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

nella persona della dott.ssa Valentina Leccesi pronuncia la seguente-----

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2466 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 20 aprile 2016 e vertente -----

TRA

Provincia di Teramo, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Teramo Via G. Milli 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale;-----

Opponente

E

Liberati Marilena, nato a Arsita (TE) il 17 luglio 1966 e residente a Giulianova (TE) Via Santi Sette Fratelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mariano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale;-----

Opposta

E NEI CONFRONTI DI

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 L'Aquila, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Buccio di Ranallo L'Aquila, contumace;-----

Chiamata in causa



## Conclusioni

All'udienza le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in atti.-----

### Motivi della decisione

La Provincia di Teramo ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 465/15 emesso il 317 marzo 2015 con il quale il Giudice di Pace di Teramo ha ingiunto nei suoi confronti il pagamento di euro 4.480 oltre interessi e spese in favore di Liberati Marilena per residuo dovuto a titolo di ristoro danni da fauna selvatica per gli anni 2009-2010-2012-2013, chiedendone la revoca in via principale per essere la legittimazione passiva del credito della Regione Abruzzo, in subordine dichiarare la Regione Abruzzo tenuta a manlevare la Provincia di Teramo e in via di ulteriore subordine ridurre il risarcimento per l'annualità 2013 a euro 2782,00, con vittoria di spese.-----

A sostegno della domanda parte opponente richiede la chiamata in causa della Regione Abruzzo, regolarmente disposta previa autorizzazione, e deduce che in virtù dell'art.3 della L.R. n.10/2003 la Provincia è delegata solo della fase istruttoria e di liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni agricoli che sono disposti sulla base del regolamento DPRG del 5.08.2004 in base agli stanziamenti determinati annualmente dalla Regione e che i danni subiti dall'opposto sono stati liquidati nei limiti dei suddetti stanziamenti come per legge espressamente previsto solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 con LR n.2/2013.-----

L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento della medesima somma ed eccependo in particolare la mancata contestazione della responsabilità e dei danni nonché la espressa previsione di cui all'art. 4 comma 2 L.R. n. 10/2033 di un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.-----

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la ammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tempestivamente.-----

Nel merito rileva preliminarmente che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo instaura un autonomo e ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione e il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto dell'emanazione del

decreto ingiuntivo sussistessero le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. ma deve tenere conto di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel corso del giudizio di opposizione avendo una cognizione piena del diritto controverso.-----

A tale proposito si osserva che, come chiarito dalla Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".-----

Ciò posto si osserva che il Decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di prova scritta idonea costituita da verbali di accertamento danni.-----

Quanto alla effettiva debenza di tali somme da parte dell'opponente è incontestato che i danni derivino da responsabilità ex art. 2043 c.c. della Provincia di Teramo.-----

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12808 del 19/06/2015 ha chiarito che "Alle Province infatti sono state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica" e "Le disposizioni delle leggi regionali dell'Abruzzo circa l'assunzione dell'impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale non valgono a dimostrare il contrario" in quanto "Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in termini tali da ridurre al minimo le possibilità che essa interferisca con i beni e le proprietà di terzi; altro è l'impegno della Regione a somministrare i mezzi finanziari per fare fronte alle relative spese" "È chiaro che si tratta di meri contributi di carattere finanziario, erogati dalla Regione alle Province per permettere loro di fare fronte agli oneri conseguenti ai predetti danni, "che non siano altrimenti risarcibili", cioè che non siano imputabili a responsabilità dell'ente gestore della fauna, o a terzi analogamente ai contributi concessi dalla Regione per il risarcimento dei danni arrecati alle

produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, alla colture ecc. (L.R. n. 10 del 2003, artt. 1, 4 ed altri). Tanto è vero che il successivo art. 4 ter detta i criteri di riparto degli stanziamenti regionali fra le varie Province; stabilisce le soglie minime di danno per accedere ai contributi; le modalità di concessione, ecc., fermo restando che "all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le "Amministrazione Provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso...", pur potendo esse avvalersi della collaborazione tecnica di personale della Regione. La norma della L.R. n. 10 del 2003, art. 1, comma 2, come modificata dalla citata L. n. 8 del 2010 ("..... la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica"), va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far fronte agli oneri finanziari, ferma restando la necessità dell'accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed in particolare dell'ente a cui sia concretamente affidata la gestione della fauna selvatica (nella specie, la Provincia)."

Pertanto, sulla scorta di questi principi, deve essere respinta la opposizione proposta dalla Provincia di Teramo e confermato il decreto opposto.

Le spese di giudizio di parte opposta – liquidate come in dispositivo giusti parametri medi di cui al DM 55/14– sono poste a carico di parte opponente giusta soccombenza.

#### P.Q.M.

1) Respinge l'opposizione proposta dalla Provincia di Teramo nei confronti di Liberati Marilena e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 465/15 emesso dal Giudice di Pace di Teramo;

2) Condanna la Provincia di Teramo al pagamento delle spese di lite di parte opposta che liquida complessivamente in euro 1205 per compenso per spese oltre RSG (15%), Iva e Cap come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Teramo, li 30 GIU. 2016



Il Giudice di Pace  
dott.ssa Valentina Leccesi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO  
Depositato in Cancelleria oggi 30 GIU. 2016

L'Impiegato Addetto  
CANCELLIERE  
Emanuele Spazzocini



SENTENZA N. 572/16  
REG. GEN. N. 2467/15  
REPERTORIO N.             
CRONOLOGICO N. 3577/16

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA **ESENTE**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

nella persona della dott.ssa Valentina Leccesi pronuncia la seguente-----

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 20 aprile 2016 e vertente -----

**TRA**

Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Teramo Via G. Milli 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale;-----

**Opponente**

**E**

Panella Franco, nato a Arsita (TE) il 9 marzo 1965 e ivi residente in Contrada Colle Cerri, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mariano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale;-----

**Opposta**

**E NEI CONFRONTI DI**

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 L'Aquila, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Buccio di Ranallo L'aquila, contumace;-----

**Chiamata in causa**

## Conclusioni

All'udienza le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in atti.-----

### Motivi della decisione

La Provincia di Teramo ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 466/15 emesso il 17 marzo 2015 con il quale il Giudice di Pace di Teramo ha ingiunto nei suoi confronti il pagamento di euro 996,95 oltre interessi e spese in favore di Liberati Marilena per residuo dovuto a titolo di ristoro danni da fauna selvatica per gli anni 2009-2010-2012-2013, chiedendone la revoca in via principale per essere la legittimazione passiva del credito della Regione Abruzzo, in subordine dichiarare la Regione Abruzzo tenuta a manlevare la Provincia di Teramo e in via di ulteriore subordine ridurre il risarcimento per l'annualità 2013 a euro 359,00, con vittoria di spese.-----

A sostegno della domanda parte opponente richiede la chiamata in causa della Regione Abruzzo, regolarmente disposta previa autorizzazione, e deduce che in virtù dell'art.3 della L.R. n.10/2003 la Provincia è delegata solo della fase istruttoria e di liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni agricoli che sono disposti sulla base del regolamento DPRG del 5.08.2004 in base agli stanziamenti determinati annualmente dalla Regione e che i danni subiti dall'opposto sono stati liquidati nei limiti dei suddetti stanziamenti come per legge espressamente previsto solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 con LR n.2/2013.-----

L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento della medesima somma ed eccependo in particolare la mancata contestazione della responsabilità e dei danni nonché la espressa previsione di cui all'art. 4 comma 2 L.R. n. 10/2033 di un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.-----

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la ammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tempestivamente.-----

Nel merito rileva preliminarmente che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo instaura un autonomo e ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione e il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto dell'emanazione del

decreto ingiuntivo sussistessero le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. ma deve tenere conto di tutti gli elementi di giudizio acquisiti nel corso del giudizio di opposizione avendo una cognizione piena del diritto controverso.

A tale proposito si osserva che, come chiarito dalla Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".

Ciò posto si osserva che il Decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di prova scritta idonea costituita da verbali di accertamento danni.

Quanto alla effettiva debenza di tali somme da parte dell'opponente è incontestato che i danni derivino da responsabilità ex art. 2043 c.c. della Provincia di Teramo.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12808 del 19/06/2015 ha chiarito che "Alle Province infatti sono state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica" e "Le disposizioni delle leggi regionali dell'Abruzzo circa l'assunzione dell'impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale non valgono a dimostrare il contrario" in quanto "Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in termini tali da ridurre al minimo le possibilità che essa interferisca con i beni e le proprietà di terzi; altro è l'impegno della Regione a somministrare i mezzi finanziari per fare fronte alle relative spese" "È chiaro che si tratta di meri contributi di carattere finanziario, erogati dalla Regione alle Province per permettere loro di fare fronte agli oneri conseguenti ai predetti danni, "che non siano altrimenti risarcibili", cioè che non siano imputabili a responsabilità dell'ente gestore della fauna, o a terzi analogamente ai contributi concessi dalla Regione per il risarcimento dei danni arrecati alle



produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, alla colture ecc. (L.R. n. 10 del 2003, artt. 1, 4 ed altri). Tanto è vero che il successivo art. 4 ter detta i criteri di riparto degli stanziamenti regionali fra le varie Province; stabilisce le soglie minime di danno per accedere ai contributi; le modalità di concessione, ecc., fermo restando che "all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le "Amministrazione Provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso...", pur potendo esse avvalersi della collaborazione tecnica di personale della Regione. La norma della L.R. n. 10 del 2003, art. 1, comma 2, come modificata dalla citata L. n. 8 del 2010 ("..... la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica"), va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far fronte agli oneri finanziari, ferma restando la necessità dell'accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed in particolare dell'ente a cui sia concretamente affidata la gestione della fauna selvatica (nella specie, la Provincia)."

Pertanto, sulla scorta di questi principi, deve essere respinta la opposizione proposta dalla Provincia di Teramo e confermato il decreto opposto.

Le spese di giudizio di parte opposta – liquidate come in dispositivo giusti parametri medi di cui al DM 55/14– sono poste a carico di parte opponente giusta soccombenza.

P.Q.M.

1) Respinge l'opposizione proposta dalla Provincia di Teramo nei confronti di Panella Franco e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 466/15 emesso dal Giudice di Pace di Teramo;

2) Condanna la Provincia di Teramo al pagamento delle spese di lite di parte opposta che liquida complessivamente in euro 1205 per compenso per spese oltre RSG (15%), Iva e Cap come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Teramo, li 30 GIU. 2016



Il Giudice di Pace  
dott.ssa Valentina Leccesi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO  
Deposito in Cancelleria oggi 30 GIU. 2016

L'Impiegato Affetto  
CANCELLIERE  
Eriaruele Spatacchini

SENTENZA N. 573/16  
REG. GEN. N. 2469/15  
REPERTORIO N.             
CRONOLOGICO N. 3578/16

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TERAMO

nella persona della dott.ssa Valentina Leccesi pronuncia la seguente-----

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2469 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 20 aprile 2016 e vertente -----

TRA

Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Teramo Via G. Milli 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale;-----

Opponente

E

Mancini Tomassino, nato a Valle Castellana (TE) il 19 novembre 1953 e residente in Colledara Frazione Villa Illi, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mariano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale;-----

Opposta

E NEI CONFRONTI DI

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 L'Aquila, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via Buccio di Ranallo L'aquila, contumace;-----

Chiamata in causa

## Conclusioni

All'udienza le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in atti.-----

### Motivi della decisione

La Provincia di Teramo ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 494/15 emesso il 20 marzo 2015 con il quale il Giudice di Pace di Teramo ha ingiunto nei suoi confronti il pagamento di euro 2534,50 oltre interessi e spese in favore di Tomassino Mancini per residuo dovuto a titolo di ristoro danni da fauna selvatica per gli anni 2009-2010-2012-2013, chiedendone la revoca in via principale per essere la legittimazione passiva del credito della Regione Abruzzo, in subordine dichiarare la Regione Abruzzo tenuta a manlevare la Provincia di Teramo, con vittoria di spese.-----

A sostegno della domanda parte opponente richiede la chiamata in causa della Regione Abruzzo, regolarmente disposta previa autorizzazione, e deduce che in virtù dell'art.3 della L.R. n.10/2003 la Provincia è delegata solo della fase istruttoria e di liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni agricoli che sono disposti sulla base del regolamento DPRG del 5.08.2004 in base agli stanziamenti determinati annualmente dalla Regione e che i danni subiti dall'opposto sono stati liquidati nei limiti dei suddetti stanziamenti come per legge espressamente previsto solo a decorrere dal 1 gennaio 2013 con LR n.2/2013.-----

L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente al pagamento della medesima somma ed eccependo in particolare la mancata contestazione della responsabilità e dei danni nonché la espressa previsione di cui all'art. 4 comma 2 L.R. n. 10/2033 di un contributo pari al 100% del valore del prodotto perduto.-----

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la ammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tempestivamente.-----

Nel merito rileva preliminarmente che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo instaura un autonomo e ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione e il giudice non deve limitarsi ad accertare se all'atto dell'emanazione del decreto ingiuntivo sussistessero le condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. ma deve tenere conto di tutti gli



elementi di giudizio acquisiti nel corso del giudizio di opposizione avendo una cognizione piena del diritto controverso.-----

A tale proposito si osserva che, come chiarito dalla Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".-----

Ciò posto si osserva che il Decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base di prova scritta idonea costituita da verbali di accertamento danni.-----

Quanto alla effettiva debenza di tali somme da parte dell'opponente è incontestato che i danni derivino da responsabilità ex art. 2043 c.c. della Provincia di Teramo.-----

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12808 del 19/06/2015 ha chiarito che "Alle Province infatti sono state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica" e "Le disposizioni delle leggi regionali dell'Abruzzo circa l'assunzione dell'impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale non valgono a dimostrare il contrario" in quanto "Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in termini tali da ridurre al minimo le possibilità che essa interferisca con i beni e le proprietà di terzi; altro è l'impegno della Regione a somministrare i mezzi finanziari per fare fronte alle relative spese" "È chiaro che si tratta di meri contributi di carattere finanziario, erogati dalla Regione alle Province per permettere loro di fare fronte agli oneri conseguenti ai predetti danni, "che non siano altrimenti risarcibili", cioè che non siano imputabili a responsabilità dell'ente gestore della fauna, o a terzi analogamente ai contributi concessi dalla Regione per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, alla colture ecc. (L.R. n. 10 del 2003, artt. 1, 4 ed altri).

Tanto è vero che il successivo art. 4 ter detta i criteri di riparto degli stanziamenti regionali fra le varie Province; stabilisce le soglie minime di danno per accedere ai contributi; le modalità di concessione, ecc., fermo restando che "all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le "Amministrazione Provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso...", pur potendo esse avvalersi della collaborazione tecnica di personale della Regione. La norma della L.R. n. 10 del 2003, art. 1, comma 2, come modificata dalla citata L. n. 8 del 2010 ("..... la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica"), va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far fronte agli oneri finanziari, ferma restando la necessità dell'accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed in particolare dell'ente a cui sia concretamente affidata la gestione della fauna selvatica (nella specie, la Provincia)."

Pertanto, sulla scorta di questi principi, deve essere respinta la opposizione proposta dalla Provincia di Teramo e confermato il decreto opposto.

Le spese di giudizio di parte opposta – liquidate come in dispositivo giusti parametri medi di cui al DM 55/14– sono poste a carico di parte opponente giusta soccombenza.

**P.Q.M.**

- 1) Respinge l'opposizione proposta dalla Provincia di Teramo nei confronti di Liberati Marilena e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 494/15 emesso dal Giudice di Pace di Teramo;
  - 2) Condanna la Provincia di Teramo al pagamento delle spese di lite di parte opposta che liquida complessivamente in euro 1205 per compenso per spese oltre RSG (15%), Iva e Cap come per legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Teramo, li **30 GIU. 2016**



**Il Giudice di Pace**  
dott.ssa **Valentina Leccesi**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO  
Deposito in Cancelleria oggi **30 GIU. 2016**

L'Impiegato Affidato  
**CANCELLIERA**  
*Raimondo Spascardini*

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TERAMO****SEZIONE 1****Si comunica a:**

Avv. **Marlano Stefano**  
Via A. Pepe, 2/A  
64100 Teramo  
TE

---

Avv. **GAETANO D'IGNAZIO**  
Via G. Millii, 2 - c/o Segr. Gen.le Provincia di  
Teramo  
64100 TERAMO  
TE

---

**Comunicazione di cancelleria**  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **2758/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Altre ipotesi di responsabilità Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)*

Giudice: **FIRMANI OTTAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **606/2016** In data: **11/07/2016**

**Repertorio N. 607/2016**

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Teramo 14/07/2016



**IL CANCELLIERE**  
OPERATORE GIUDIZIARIO  
*L. Emma*

*Attore Principale*

**BALDASSARRE SABINA**

Difeso da:

Marlano Stefano

*Convenuto Principale*

**PROVINCIA DI TERAMO**

Difeso da:

GAETANO D'IGNAZIO

*Chiamato in causa*

**REGIONE ABRUZZO**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Teramo 14/07/2016



IL CANCELLIERE  
 OPERATORE GIUDIZIARIO  
*D'Emilio Maurizio*



**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al nr. 2758/2015 R.G., come in epigrafe indicata, disattesa ogni altra istanza ed eccezione così decide: --

- 1) Accoglie la domanda per le ragioni come espresse in motivazione; -----
- 2) Condanna la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere alla signora Sabina Baldassarre, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 3.050,42, oltre interessi legali maturati e che matureranno sino al saldo definitivo; -----
- 3) Condanna la convenuta, come epigrafata al punto due del dispositivo, al pagamento delle spese di giustizia liquidate nella complessiva somma di € 1.335,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali come per legge. -----
- 4) Spese compensate nei confronti della Provincia di Teramo. -----

Sentenza provvisoriamente esecutiva. -----

Così deciso in Teramo il 11.7.2016




**Il Giudice di Pace  
Dott. Ottavio Firmani**



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - TERAMO  
Deposito in Cancelleria oggi 11 LUG. 2016

L'Impiegato Addetto  
CANCELLIERE  
Emilio Spatocchini



**PROVINCIA DI TERAMO**

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 46 del 24.01.2017

**PARERE**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale inerente il riconoscimento, ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio accertato in complessivi € 16.097,29 relativo a n. 3 richieste di risarcimento per danni, derivanti da atti di precetto notificati a seguito di sentenze del Giudice di Pace di Teramo n. 569/16, n. 572/16 e n. 573/16 emesse in favore di Liberati Marilena per € 7.382,90, in favore di Pannella Franco per € 3.420,75 ed in favore di Mancini Tomassino per € 5.293,64 comprensive di interessi e spese.-

=====

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Gennaio si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| rag. Luciano Rosini      | Presidente |
| dott. Nino Di Furia      | Revisore   |
| dott. Alessandro Procida | Revisore   |

**PREMESSO:**


- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L., derivante da n. 3 atti di precetto notificati in data 27/12/2016 a seguito di sentenze del Giudice di Pace di Teramo n. 569/16, n. 572/16 e n. 573/16 con i quali si intima di pagare la somma complessiva di € 16.097,29 così distinta: in favore della sig.ra Liberati Marilena la somma di € 7.382,90, in favore del sig. Pannella Franco la somma di € 3.420,75 ed in favore del Sig. Mancini Tomassino la somma di € 5.293,64 tutti a titolo di risarcimento danni causati da fauna selvatica compreso di interessi e spese;

**Dato atto:**

- che con Deliberazione n. 14 del 13/01/2017 del Presidente della Provincia è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 da parte delle città metropolitane e delle province è fissato al 28/02/2017;

- che resta impregiudicata per la Provincia di Teramo la possibilità di agire nei confronti della Regione Abruzzo al fine di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti per risarcire i danni procurati dalla fauna selvatica;



1/2



**Visto:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Dirigente dell'Area 1 ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

**Considerato che:**

- il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare ulteriori oneri e spese per l'Ente;
- il debito sarà finanziato con fondi da prevedere sul capitolo 28605 del redigendo bilancio 2017;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

**ESPRIME**

**Parere favorevole** sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento .

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore



**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio per sentenze Giudice di Pace di Teramo nn. 569-572-573/2016 e relativi atti di precetto per risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 07/03/2017

Il Responsabile  
RENATA DURANTE

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo  
Preso nota nel redigendo bilancio 2017.

Teramo, li 07/03/2017

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---